

(N. 1534)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1951

Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

ONOREVOLI SENATORI. — I limiti di impegno accordati con il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, per la concessione del concorso statale nei mutui occorrenti per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, sono stati da tempo raggiunti.

Per cui si rende necessario autorizzare una nuova spesa, che consenta la ulteriore concessione di detto concorso.

Mediante l'unito disegno di legge l'autorizzazione viene fissata in ragione di lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 e di lire 140 milioni per l'esercizio finanziario 1950-1951.

In proposito appare opportuno ricordare che, con legge 30 ottobre 1940, n. 1634, fu accordata un'autorizzazione di spesa di complessive lire 50 milioni, con un limite d'impegno annuo di quattro milioni. La presente autorizzazione, quindi, è di soló 25 volte maggiore, mentre i costi medi sono tutti aumentati

per lo meno di 50 volte e quelli dei fabbricati rurali, ad esempio, hanno subito un aumento di circa 70 volte il costo dell'anteguerra.

Il ricorso al credito dopo la breve euforia finanziaria conseguente al periodo bellico è in costante incremento, in conseguenza delle scarse disponibilità dei mezzi finanziari, in possesso degli agricoltori per la esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, nonché per la necessità di ricostruire in alcune zone le opere danneggiate o distrutte dalla guerra.

Alla stregua di queste considerazioni è facile rilevare come il limite d'impegno previsto dall'unito disegno di legge sia ben lungi dall'essere commisurato alle attuali effettive necessità del credito agrario di miglioramento; esso è stato determinato, invece, in rapporto alle limitate possibilità dell'Erario.

Con l'articolo 1 si dispone la concessione della nuova autorizzazione di spesa e con

l'articolo 2 si determinano le conseguenti variazioni di bilancio.

Con l'articolo 3 si prescrive che il concorso statale nei mutui per il miglioramento dei pascoli montani — per il quale da tempo è esaurita l'apposita autorizzazione di spesa — venga

concesso, data la modesta entità del loro volume, sulla presente autorizzazione.

Con l'articolo 4, infine, si autorizza il Ministro del tesoro ad emanare i decreti occorrenti in base alle disposizioni contenute nello schema.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la concessione del concorso dello Stato nei mutui di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, il limite d'impegno, fissato dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificato con l'articolo 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, e con l'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, è aumentato di lire 60.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 e di lire 140.000.000 per l'esercizio finanziario 1950-51.

In conseguenza, i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, stabiliti dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'articolo 3, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945 numero 733, e con l'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, sono aumentati di lire 60.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50, di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1950-51 al 1978-79 e di lire 140.000.000 per l'esercizio finanziario 1979-80.

Art. 2.

In dipendenza dell'autorizzazione di spesa, di cui al precedente articolo, sono aumentati di lire 60.000.000 lo stanziamento del capi-

tolo 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50 e di lire 200.000.000 lo stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1950-51.

All'onere di lire 60.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1949-50 si fa fronte con pari aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio stesso (terzo provvedimento).

All'onere di lire 200.000.000 relativo all'esercizio 1950-51 si provvede mediante riduzione di lire 100.000.000 sullo stanziamento del capitolo 131 e di lire 100.000.000 sullo stanziamento del capitolo 161 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

La spesa per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per il miglioramento dei pascoli montani, prevista dagli articoli 79 e 80 delle norme per la bonifica integrale dettate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, farà carico, a partire dall'esercizio finanziario 1949-1950 sull'autorizzazione di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti in base alla presente legge.